

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

**Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
(T.U.I.R. IMPOSTE SUI REDDITI) (A).**

(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 ottobre 2011; Risoluzione Agenzia delle Entrate 25 settembre 2012 n. 89/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 04 dicembre 2012 n. 103/E; Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14; Messaggio 8 giugno 2017, n.2356.

Articolo 17

Tassazione separata (1).

[Ex Art. 16].

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro(2);

[a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma di capitale, ", ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;] (3)

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46 (4) (5) (A);

c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (6);

c- bis) indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1- bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente (7);

d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone (8);

e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni (9);

g- bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (10);

g-ter) corrispettivi di cui all' articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione (11);

h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

[m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione, di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni ;] (12)

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni (13);

n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13- bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo (14).

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c -bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente (15).

4. Omissis (16).

(A) In riferimento alla presente lettera vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 13/12/2017 n. 151/E

[1] Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l'articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 16.

[2] Lettera modificata dall'articolo 4, comma 3-bis, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70 e successivamente dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. Il richiamo all'articolo 47, di cui al presente comma, deve intendersi riferito all'attuale articolo 50 come disposto dall' articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

[3] Lettera aggiunta dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, modificata dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 e successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'articolo 21, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[4] Lettera sostituita dall'articolo 3, comma 82, lettera a), numero 1), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Il richiamo all'articolo 47, di cui alla presente lettera, deve intendersi riferito all'attuale articolo 50, e il richiamo all'articolo 46 deve intendersi riferito all'attuale articolo 49, come disposto dall' articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

[5] La Corte Costituzionale, con sentenza 22 luglio 1996, n. 287 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 31), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l'indennità di disoccupazione.

[6] Lettera modificata dall'articolo 32, comma 1, lettera b), del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. Il richiamo all'articolo 47, di cui al presente comma, deve intendersi riferito all'attuale articolo 50 come disposto dall' articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

[7] Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 82, lettera a), numero 2), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

[8] Lettera modificata, a decorrere dal 1° gennaio 1988, dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 e successivamente dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[9] Lettera modificata, a decorrere dal 1° gennaio 1988, dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

[10] Lettera aggiunta dall'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il richiamo all'articolo 81 di cui al presente comma, deve intendersi riferito all'attuale articolo 67 come disposto dall' articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

[11] Lettera aggiunta dall'articolo 36, comma 29, lettera b), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

[12] Lettera modificata, a decorrere dal 1° gennaio 1988, dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. Successivamente abrogata dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dal periodo di imposta che ha inizio successivamente al 1° gennaio 2004.

[13] Il richiamo all'articolo 41, di cui alla presente lettera, deve intendersi riferito all'attuale articolo 44 come disposto dall' articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

[14] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e successivamente modificata, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, dall'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il richiamo all'articolo 13-bis, di cui alla presente lettera, deve intendersi riferito all'attuale articolo 15 come disposto dall' articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

[15] Comma modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 e successivamente dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e dall'articolo 3, comma 82, lettera a), numero 3), della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il richiamo agli articoli 17 e 18, di cui al presente comma, deve intendersi riferito agli attuali 19 e 21 come disposto dall' articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

[16] Comma trasferito, quale comma 5, nell'articolo 9, a norma dell'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Articolo 17 bis 2

1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell'art. 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell'art. 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto [delle quote di trattamento di fine rapporto] e dei redditi già assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 1- bis, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (1).

2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'art. 10, commi 3- ter e 3- quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2).

3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'art. 10, comma 1- bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo (3) (4).]

[1] Comma modificato dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168.

[2] Comma modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168.

[3] Articolo aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e non previsto nella nuova numerazione intervenuta con l'articolo 1 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

[4] Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l'articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni.

Articolo 18

Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera (1) (2).

[Ex Art. 16-bis]

1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1°

aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (3).

2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992 (4).

[1] Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l'articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 16- bis.

[2] Articolo aggiunto dall'articolo 21, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 15, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

[4] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

Articolo 19

Indennità di fine rapporto (1).

[Ex Art. 17].

1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti (2).

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito (3).

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno, per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta (4).

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non

connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1(5).

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza (6)(7).

3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.

4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva (8).

[4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16.](9)

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

[1] Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l'articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 17.

[2] Comma modificato, con effetto dal 17 luglio 1986, dall'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, successivamente sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 e da ultimo modificato dall'articolo 37, comma 41, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

[3] Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[4] Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168.

[5] Comma modificato dall'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70 e successivamente sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Il richiamo all'articolo 16, di cui alla presente lettera, deve intendersi riferito all'attuale articolo 17 come disposto dall' articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

[6] Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[7] Per la determinazione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi del presente comma, vedi l'articolo 24, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

[8] Comma modificato dall'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 1), del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[9] Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 2), del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successivamente abrogato dall'articolo 36, comma 23, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Articolo 20

Prestazioni pensionistiche (1).

[Ex Art. 17-bis].

1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell'art. 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell'art. 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto [delle quote di trattamento di fine rapporto] e dei redditi già assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 1- bis, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti (2).

2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'art. 10, commi 3- ter e 3- quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (3).

3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'art. 10, comma 1- bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.] (4)

[1] Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l'articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 17-bis.

[2] Comma modificato dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 e successivamente dall'articolo 37, comma 41, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

[3] Comma modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168.

[4] Articolo aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e successivamente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'articolo 21, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 20 bis

Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione (1) (2) (3)

1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata.

[1] Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l'articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni.

[2] Articolo aggiunto dall'articolo 30, comma 1, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 non previsto nella nuova numerazione intervenuta con l'articolo 1 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

[3] Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

Articolo 21

Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente (1).

[Ex Art.18].

1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento (2).

2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari: l'imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota

corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.

3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito.

4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (3).

5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.

[1] Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l'articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 18.

[2] Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successivamente modificato dall'articolo 10, comma 3, lettera c), del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, dall'articolo 3, comma 82, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

[3] Il richiamo all'articolo 16, di cui al presente comma, deve intendersi riferito all'attuale articolo 17 e il richiamo all'articolo 13 deve intendersi riferito all'attuale articolo 14 come disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.